

## SAN MARINO ESCE DALLA BLACK LIST

---

Con la pubblicazione del Dm dell'Economia del 12 febbraio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio, la Repubblica di San Marino esce dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata, a seguito della sottoscrizione avvenuta ad ottobre 2013 tra il Governo italiano e quello sammarinese della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le frodi fiscali.

La novità ha conseguenze sull'operatività e sugli adempimenti delle aziende, in particolare riguardo alle comunicazioni black list, che dal 2014 rientrano nelle comunicazioni polivalenti. **Le modifiche negli adempimenti scattano dal 24 febbraio 2014**, giorno di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. Pertanto per chi ha obbligo mensile dell'invio delle comunicazioni polivalenti, le operazioni realizzate in gennaio vanno regolarmente segnalate nel modello da spedire il 28 febbraio, mentre per i trimestrali le operazioni realizzate dal 1° gennaio al 23 febbraio, andranno comunicate con il modello polivalente da spedire entro il 30 aprile 2014. Ricordando brevemente il trattamento delle fatture ricevute da San Marino secondo le previsioni dell'art. 16 del Decreto del 24/12/1993: l'acquirente italiano deve annotare nel registro Iva delle fatture emesse e in quello degli acquisti il documento originale inviato dal cedente sammarinese, quello cioè in cui l'Ufficio tributario di San Marino ha apposto il timbro a secco, integrando la fattura con l'iva italiana, dopodiché deve inviare apposita comunicazione scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno) all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente delle avvenute registrazioni, indicando il numero progressivo annuale di detti registri. **Il Quadro SE del modello polivalente ha sostituito la comunicazione con raccomandata all'Agenzia delle Entrate.** Quindi:

- per le operazioni compiute fino al 23 febbraio 2014: gli operatori italiani che hanno realizzato operazioni con soggetti passivi di San Marino devono predisporre il modello polivalente indicando nel Quadro BL tutte le operazioni con San Marino rilevanti ai fini della Black list ad esclusione degli acquisti di beni di cui al citato articolo 16, dove l'imposta è assolta mediante reverse charge;
- per le operazioni compiute dal 24 febbraio in avanti valgono le nuove regole conseguenti all'uscita di San Marino dai Paesi Black list: nel modello polivalente si indicheranno al Quadro SE solo le fatture di acquisto di beni in reverse charge di cui al citato articolo 16, dato che le altre operazioni con San Marino sono state eliminate dal Quadro BL e quindi nessun altro obbligo di segnalare le altre operazioni passive o attive.

Vigevano, 17/04/2014

Media partner



[www.sogesi.it](http://www.sogesi.it)

